COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

REGOLAMENTO
DI IGIENE E SANITA'

Aggiornato a tutto il 31 dicembre 1975

delib. 417 del 15/5/1976

maggioli Mod. 861

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

REGOLAMENTO

DI IGIENE E SANITA'

Aggiornato a tutto il 31 dicembre 1975

SOMMARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autorità sanitaria . . . . . Pag. 2
» 2 - Ufficio comunale di sanità ed igiene . . . . . » 2
» 3 - Personale addetto ai servizi sanitari . . . . . » 2
» 4 - Compiti dell'Ufficiale Sanitario . . . . . » 4
» 5 - Personale di vigilanza . . . . . » 4
» 6 - Assistenza opedaliera medico-chirurgica farmaceutica . . . . . » 4
» 7 - Elenchi degli ammessi all'assistenza medico-farmaceutica . . . . . » 4

CAPO II
SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Art. 8 - Ispezioni - Prelievi di campioni . . . . . Pag. 6
» 9 - Sequestro di sostanze soggette a putrefazione . . . . . » 6
» 10 - Sostanze nocive . . . . . » 6

CAPO III
VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANITARIE

Art. 11 - Vigilanza sulle professioni sanitarie . . . . . Pag. 8
» 12 - Ambulatori - Case di cura - Stabilimenti . . . . . » 8
» 13 - Commercio di articoli sanitari . . . . . » 8

CAPO IV
INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 14 - Inquinamento atmosferico - Discarichi . . . . . Pag. 10
» 15 - Inquinamento delle acque . . . . . » 10

CAPO V
IGIENE DEL SUOLO

Art. 16 - Divieto di spandimento di rifiuti . . . . . Pag. 12
» 17 - Divieto di spandimento di acque . . . . . » 12
» 18 - Servizio raccolta rifiuti solidi interni . . . . . » 12
» 19 - Località non servita della raccolta rifiuti . . . . . » 12
» 20 - Immissione di acque di rifiuto in corsi d'acqua, canali o fognature . . . . » 12
» 21 - Divieto di scarico rifiuti solidi nei corsi d'acqua . . . . . » 12
» 22 - Deviazione delle acque . . . . . » 14
» 23 - Divieto di macerazione nei corsi d'acqua . . . . . » 14
» 24 - Divieto di escavazione del terreno . . . . . » 14
» 25 - Pulizia di vicoli, cortili, portici privati . . . . . » 14
» 26 - Spandimento di bucato, battitura e spolveratura . . . . . » 14

CAPO VI
ACQUA POTABILE

Art. 27 - Acquedotto comunale . . . . . Pag. 16
» 28 - Allacciamento alla condotta pubblica . . . . . » 16
» 29 - Pozzi e cisterne . . . . . » 16
» 30 - Fontanelle pubbliche . . . . . » 16

CAPO VII
IGIENE DELL'ABITATO

Art. 31 - Costruzioni edilizie . . . . . Pag. 18
» 32 - Vigilanza sulle costruzioni e ricostruzioni . . . . . » 18
» 33 - Altezza degli ambienti . . . . . » 18
» 34 - Impianti di riscaldamento delle abitazioni e dei locali . . . . . » 18
» 35 - Cucine, camini e fumaioli . . . . . » 18
» 36 - Allacciamenti alla fognatura comunale . . . . . » 18
» 37 - Impianti domestici per liquidi di rifiuto . . . . . » 20

Art. 38 - Raccordi degli scarichi con le fognature . . . . . Pag. 20
» 39 - Locali pubblici . . . . . » 20
» 40 - Divieto di fumare in determinati locali . . . . . » 20
» 41 - Obblighi dei conduttori dei locali . . . . . » 20
» 42 - Esenzione dall'osservanza del divieto nei locali pubblici . . . . . » 22
» 43 - Provvedimenti a carico di conduttori di impianti non fuzionanti . . . . . » 22
» 44 - Sospensione dell'esenzione dall'osservanza del divieto . . . . . » 22
» 45 - Revoca dell'autorizzazione di esenzione dal divieto . . . . . » 22
» 46 - Sanzioni . . . . . » 22
» 47 - Procedimento per le contravvenzioni . . . . . » 24
» 48 - Procedura coattiva . . . . . » 24
» 49 - Pulizia dei locali pubblici . . . . . » 24
» 50 - Servizi igienici dei locali pubblici . . . . . » 26
» 51 - Igiene delle stoviglie negli esercizi pubblici . . . . . » 26
» 52 - Cucine dei pubblici locali . . . . . » 26
» 53 - Personale delle cucine degli esercizi pubblici . . . . . » 28
» 54 - Scanzie per la conservazione degli alimenti . . . . . » 28
» 55 - Chiusura delle cucine antigieniche . . . . . » 28
» 56 - Case di abitazione, negozi ecc. . . . . » 28
» 57 - Locali sotterranei . . . . . » 28
» 58 - Locali dei servizi . . . . . » 28
» 59 - Case coloniche . . . . . » 30
» 60 - Locali di stallaggio e rimesse . . . . . » 30
» 61 - Requisiti igienici delle stalle . . . . . » 30
» 62 - Letamai e concimaie . . . . . » 30
» 63 - Vuotatura di letamai e concimai e pozzi neri . . . . . » 30
» 64 - Allevamento di suini e bovini . . . . . » 30
» 65 - Allevamento di pollame, conigli e simili . . . . . » 30

CAPO VIII

IGIENE DEGLI ALIMENTI

Art. 66 - Stabilimento per la produzione di sostanze alimentari . . . . . Pag. 32
» 67 - Igiene dei prodotti alimentari . . . . . » 32
» 68 - Prelievi di sostanze alimentari per esami di laboratorio . . . . . » 32
» 69 - Autorizzazione per il commercio di sostanze alimentari . . . . . » 32
» 70 - Requisiti dei locali di commercio di alimenti . . . . . » 34
» 71 - Tessera di idoneità sanitaria . . . . . » 34
» 72 - Protezione degli alimenti . . . . . » 34
» 73 - Commercio di burro . . . . . » 34
» 74 - Surrogato del burro . . . . . » 36
» 75 - Margarina . . . . . » 36
» 76 - Olio di oliva . . . . . » 36
» 77 - Raffinazione degli olii . . . . . » 36
» 78 - Rivendita di olii commestibili . . . . . » 36
» 79 - Indicazione della qualità degli olii di semi . . . . . » 38
» 80 - Spacci di carne macellata . . . . . » 38
» 81 - Carni di bassa macellazione . . . . . » 38
» 82 - Rivendite promiscue di carne . . . . . » 38
» 83 - Requisiti dei locali di vendita della carne . . . . . » 38
» 84 - Celle frigorifere . . . . . » 40
» 85 - Personale addetto agli spacci di carne . . . . . » 40
» 86 - Esposizioni delle carni . . . . . » 40
» 87 - Lavorazione dei residui della macellazione . . . . . » 40
» 88 - Trasporto delle carni . . . . . » 40
» 89 - Introduzione di carne nel Comune . . . . . » 40
» 90 - Lavoratori di carne. . . . . » 42
» 91 - Locali per laboratorio delle carni . . . . . » 42
» 92 - Personale addetto ai laboratori di carni . . . . . » 42
» 93 - Chiusura dei locali . . . . . » 42
» 94 - Carni di volatili e di selvaggina . . . . . » 42
» 95 - Conserve alimentari . . . . . » 42
» 96 - Estratti e succhi di pomodoro . . . . . » 42
» 97 - Latte . . . . . » 44
» 98 - Rivendita di latte . . . . . » 44
» 99 - Registro di stalla dei produttori . . . . . » 44
» 100 - Sorveglianza sui produttori di latte . . . . . » 46
» 101 - Vendita di latte al domicilio dei produttori . . . . . » 46
» 102 - Latte scremato . . . . . » 46
» 103 - Trattamento immunizzanti del bestiame lattifero . . . . . » 46

Art. 104 - Recipienti per il trasporto del latte . . . . . Pag. 46
» 105 - Formaggi . . . . . » 46
» 106 - Formaggi di cui è vietata la vendita . . . . . » 46
» 107 - Macinazione dei cereali . . . . . » 46
» 108 - Depositi dei cereali . . . . . » 46
» 109 - Produzione e vendita degli sfarinati . . . . . » 48
» 110 - Macinazione di cereali e farine . . . . . » 48
» 111 - Apertura di panifici . . . . . » 48
» 112 - Confezione di pane e grissini . . . . . » 48
» 113 - Divieto di vendita di pane adulterato . . . . . » 50
» 114 - Pane di granoturco e segale . . . . . » 50
» 115 - Vendita ambulante del pane . . . . . » 50
» 116 - Divieto di maneggiare il pane . . . . . » 50
» 117 - Paste alimentari . . . . . » 50
» 118 - Pesci - Crostacei - Molluschi . . . . . » 50
» 119 - Locali per la vendita di pesce . . . . . » 52
» 120 - Vasche per l'ammollo di pesci salati . . . . . » 52
» 121 - Divieto di pesca in acque contaminate . . . . . » 52
» 122 - Riso . . . . . » 52
» 123 - Surgelati . . . . . » 52
» 124 - Divieto di importazione di prodotti surgelati . . . . . » 54
» 125 - Lo zucchero . . . . . » 54
» 126 - Caffè . . . . . » 54
» 127 - Surrogati del caffè . . . . . » 54
» 128 - Obbligo di indicare il prodotto usato per la preparazione del caffè . . . . . » 54
» 129 - Droghe e spezie . . . . . » 54
» 130 - Frutta e ortaggi . . . . . » 54
» 131 - Lavatura . . . . . » 56
» 132 - Conservazione della frutta ed erbaggi . . . . . » 56
» 133 - Vendita di cocomeri . . . . . » 56
» 134 - Concimazione degli ortaggi . . . . . » 56
» 135 - Funghi e tartufi . . . . . » 56

CAPO IX

IGIENE DELLE BEVANDE

Art. 136 - Acque minerali . . . . . Pag. 58
» 137 - Acque gassate . . . . . » 58
» 138 - Ghiaccio artificiale . . . . . » 58
» 139 - Ghiaccio naturale . . . . . » 58
» 140 - Produzione e vendita dei gelati . . . . . » 58
» 141 - Autorizzazione per la lavorazione di gelati . . . . . » 58
» 142 - Tessera sanitaria del personale . . . . . » 60
» 143 - Recipienti per la conservazione dei gelati . . . . . » 60
» 144 - Vendita ambulante dei gelati . . . . . » 60
» 145 - Sciroppi . . . . . » 60
» 146 - Sciroppi vietati . . . . . » 60
» 147 - Mosti e vini . . . . . » 60
» 148 - Vinacce, vinello e aceto . . . . . » 60
» 149 - Birra . . . . . » 62
» 150 - Lavorazione della birra . . . . . » 62
» 151 - Birre vietate . . . . . » 62
» 152 - Trasporto della birra . . . . . » 62

CAPO X

IGIENE DEI LABORATORI E DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

Art. 153 - Laboratori e stabilimenti industriali . . . . . Pag. 64
» 154 - Norme sanitarie . . . . . » 64
» 155 - Licenza per l'attivazione di laboratori d'industrie . . . . . » 64
» 156 - Apertura di fabbriche o manifatture insalubri . . . . . » 64
» 157 - Igiene dei locali . . . . . » 64
» 158 - Servizi igienici . . . . . » 66
» 159 - Mense ed ambienti di ristoro . . . . . » 66
» 160 - Sale di allattamento . . . . . » 66
» 161 - Lavorazioni con esalazioni sgradevoli . . . . . » 66
» 162 - Igiene del fumo e del pulviscolo . . . . . » 66
» 163 - Stabilimenti pericolosi . . . . . » 68
» 164 - Lavori rumorosi . . . . . » 68

CAPO XI

MALATTIE VENEREE E SIFILITICHE DA BALIATICO

Art. 165 - Malattie veneree . . . . . Pag. 70
» 166 - Baliatico . . . . . » 70

CAPO XII

VIGILANZA IGIENICA SANITARIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Art. 167 - Vigilanza sanitaria delle scuole . . . . . Pag. 72
» 168 - Pulizia dei locali . . . . . » 72
» 169 - Cartella sanitaria degli alunni . . . . . » 72
» 170 - Controllo sanitario degli alunni . . . . . » 72
» 171 - Controllo del personale . . . . . » 72
» 172 - Misure contro il diffondersi di malattie infettive . . . . . » 74
» 173 - Sorveglianza dei Direttori d'Istituto . . . . . » 74

CAPO XIII

VACCINAZIONI

Art. 174 - Vaccinazioni obbligatorie . . . . . Pag. 76
» 175 - Obbligo di sottoporre i minori alla vaccinazione . . . . . » 76
» 176 - Certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole . . . . . » 76
» 177 - Schedario dei vaccinati . . . . . » 76
» 178 - Vaccinazioni straordinarie . . . . . » 76
» 179 - Vaccinazioni eseguite da medici privati . . . . . » 76

CAPO XIV

MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Art. 180 - Norme sulle malattie degli animali . . . . . Pag. 78
» 181 - Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari . » 78
» 182 - Obbligo di denuncia di malattie infettive del bestiame . . . . . » 78
» 183 - Misure di profilassi antiaftosa ed altre malattie infettive . . . . . » 78
» 184 - Distruzione di animali morti . . . . . » 80
» 185 - Misure per impedire il diffondersi di malattie del bestiame . . . . . » 80
» 186 - Vigilanza sulle stalle di sosta o di deposito . . . . . » 82
» 187 - Vigilanza sui mercati, fiere ed esposizioni di bestiame . . . . . » 82
» 188 - Requisiti degli abbeveratoi . . . . . » 82

CAPO XV

MISURE DI PROFILASSI SPECIALE

Art. 189 - Provvedimenti per impedire il diffondersi di malattie degli animali all'uomo . Pag. 84
» 190 - Profilassi della rabbia - Detenzione e custodia dei cani . . . . . » 84
» 191 - Disposizioni per la detenzione dei cani . . . . . » 84
» 192 - Denuncia dei casi di morsicatura da cani e gatti . . . . . » 84
» 193 - Denuncia di casi manifesti o sospetti di rabbia . . . . . » 84

CAPO XVI

POLIZIA MORTUARIA
D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803

Art. 194 - Obbligo della denuncia di morte . . . . . Pag. 86
» 195 - Elenco dei deceduti . . . . . » 86
» 196 - Denuncia per sospetto di morte dovuta a reato . . . . . » 86
» 197 - Rinvenimento di resti mortali . . . . . » 86
» 198 - Medico necroscopo . . . . . » 88
» 199 - Nati morti e prodotti abortivi . . . . . » 88
» 200 - Periodo di osservazione dei cadaveri . . . . . » 88
» 201 - Depositi di osservazione . . . . . » 90
» 202 - Assunzione in privativa del Comune del trasporto salme . . . . . » 90
» 203 - Vigilanza sul servizio trasporti . . . . . » 90
» 204 - Spese del trasporto . . . . . » 90

Art. 205 - Tariffe per il trasporto . . . . . Pag. 90
» 206 - Cautele per il trasporto . . . . . » 90
» 207 - Requisiti dei carri di trasporto . . . . . » 92
» 208 - Rimesse dei carri funebri . . . . . » 92
» 209 - Orario per i trasporti . . . . . » 92
» 210 - Autorizzazione del Sindaco per il trasporto . . . . . » 92
» 211 - Consegna e comunicazione dell'autorizzazione . . . . . » 92
» 212 - Trasporti dei deceduti a causa di malattie infettive . . . . . » 94
» 213 - Trasporto di cadaveri per la cremazione . . . . . » 94
» 214 - Trasporto di salme da e per gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino . » 94
» 215 - Introduzione di salme da paesi non aderenti alla Convenzione . . . . . » 94
» 216 - Estrazione di salme nei Paesi non aderenti alla Convenzione . . . . . » 96
» 217 - Prescrizioni per la confezione delle bare . . . . . » 96
» 218 - Morti su navi italiane . . . . . » 98
» 219 - Decreto per trasporto di salme fuori Comune . . . . . » 98
» 220 - Cadaveri e resti mortali destinati per uso scientifici . . . . . » 98
» 221 - Riscontri diagnostici . . . . . » 98
» 222 - Rilascio di cadaveri a scopo didattico . . . . . » 100
» 223 - Prelievi di parti di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico . . . . . » 100
» 224 - Autoscopie e trattamenti per la conservazione del cadavere . . . . . » 100
» 225 - Autorizzazione alla sepoltura . . . . . » 102
» 226 - Salme destinate alla sepoltura nei cimiteri . . . . . » 102
» 227 - Manutenzione e vigilanza dei cimiteri . . . . . » 102
» 228 - Registro da tenere dal custode del cimitero . . . . . » 104
» 229 - Planimetria del cimitero . . . . . » 104
» 230 - Costruzione e ampliamento cimiteriale . . . . . » 104
» 231 - Autorizzazione per monumenti funebri, lapidi, ecc. . . . . » 104
» 232 - Camera mortuaria . . . . . » 104
» 233 - Sala per autopsie . . . . . » 106
» 234 - Ossario Comune . . . . . » 106
» 235 - Campi e fosse di inumazione . . . . . » 106
» 236 - Confezione delle casse per l'inumazione . . . . . » 108
» 237 - Tumulazione nei loculi, nicchie, cripte . . . . . » 108
» 238 - Forno crematorio . . . . . » 108
» 239 - Autorizzazione alla cremazione . . . . . » 110
» 240 - Modalità per la cremazione . . . . . » 110
» 241 - Urne cineraria . . . . . » 110
» 242 - Esumazioni ordinarie . . . . . » 112
» 243 - Esumazioni straordinarie . . . . . » 112
» 244 - Raccolta delle ossa . . . . . » 112
» 245 - Estumulazioni . . . . . » 112
» 246 - Atti vietati sui cadaveri . . . . . » 114
» 247 - Sepolture private nel cimitero . . . . . » 114
» 248 - Soppressione del cimitero . . . . . » 116
» 249 - Reparti speciali nel cimitero . . . . . » 116
» 250 - Sepolcri privati fuori del cimitero . . . . . » 116
» 251 - Tumulazione fuori del cimitero . . . . . » 118
» 252 - Penalità . . . . . » 118
» 253 - Applicazione di altre leggi . . . . . » 118

Tabella esemplificativa dei valori consigliati quali limiti provvisori di accettabilità degli effluenti per il loro versamento in acque superficiali . . . . . Pag. 123

APPROVAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Autorità sanitaria

Il Sindaco, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale, provvede alla sanità ed igiene del territorio del Comune.

Egli mediante gli organi di vigilanza assicura il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni in materia di sanità e di igiene, adottando i provvedimenti del caso, anche con ordinanze contingibili ed urgenti.

Contro i provvedimenti del Sindaco in materia di sanità ed igiene è ammesso il ricorso gerarchico al Medico provinciale.

Art. 2
Ufficio comunale di sanità ed igiene

E' istituito un ufficio comunale di sanità ed igiene che disimpegna tutte le funzioni e servizi di vigilanza igienica sanitaria e di profilassi delle malattie trasmissibili.

L'ufficio provvede alla tenuta dei seguenti registri:

1) degli esercenti le professioni sanitarie;

2) degli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie;

3) delle esercenti il baliatico;

4) delle industrie insalubri;

5) delle ditte, fabbriche o industrie che scaricano rifiuti delle lavorazioni nelle acque pubbliche o in luoghi di raccolta;

6) dei negozianti e fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici e di ogni specie di sostanze alimentari e bevande;

7) dei barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure e similari;

8) del personale addetto agli alberghi, trattorie, osterie, caffè, bar, laboratori, depositi e spacci di ualsiasi genere di sostanze alimentari e bevande, sottoposti all'obbligo della tessera sanitaria;

9) delle vaccherie, latterie ecc. che sono state autorizzate alla raccolta e vendita del latte e delle persone che vi sono addette;

10) dei panettieri, pastai e pasticcieri e personale addetto;

11) dei laboratori di carni fresche o insaccate.

Art. 3
Personale addetto ai servizi sanitari

Il personale addetto ai servizi sanitari è così composto:

Ufficiale sanitario . . . . . n. 1
Medici condotti . . . . . » 1
Medici scolastici . . . . . » 1
Veterinario comunale . . . . . »
Assistenti sanitarie visitatrici . . . . . » 1
Infermieri . . . . . »
Vigili sanitari . . . . . » 1

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 4

L'Ufficiale sanitario, oltre ai compiti previsti dall'art. 40 del T.U. Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958 n. 296 e legge 11 febbraio 1961 n. 264 e successive disposizioni e modifiche, ha le seguenti attribuzioni:

a) vigilare sull'applicazione del presente regolamento e sull'osservanza di quanto sia ordinato dal Sindaco in materia sanitaria e di igiene, tenendo informato il Medico provinciale di ogni particolare evento;

b) dirigere l'Ufficio comunale di igiene, avvalendosi se necessario dell'ufficio di polizia urbana;

c) dirigere e sorvegliare i servizi municipali che hanno attinenza all'igiene ed alla sanità;

d) promuovere le denuncie all'Autorità giudiziaria per le contravvenzioni alle leggi, decreti e regolamenti sanitari;

e) riferire al Sindaco su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica del Comune e proporre i provvedimenti opportuni.

Art. 5
Personale di vigilanza

I vigili sanitari ed i vigili urbani provvedono secondo le direttive dell'autorità sanitaria e con le modalità prescritte dall'ufficiale sanitario alla vigilanza sanitaria assicurando il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

In particolare vigilano sulle condizioni igieniche del suolo, delle acque, delle abitazioni, dei locali pubblici di ritrovo e di pubbliche riunioni, dei cinematografici, dei bar, ecc.

Sorvegliano l'igiene delle sostanze alimentari delle bevande e la preparazione dei cibi e l'igiene degli oggetti che vengono a contatto con dette sostanze.

Compiono ogni ispezione igienico sanitaria, redigendo relazioni, verbali di contravvenzione e provvedendo all'occorrenza al prelievo di campioni con le modalità prescritte.

Esercitano in genere tutte le attribuzioni di vigilanza igienico sanitaria prescritte dalle leggi.

Art. 6
Assistenza ospedaliera medico-chirurgica farmaceutica

L'assistenza ospedaliera è assicurata a tutti i cittadini dal D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386.

Per il servizio di assistenza medico-chirurgica il territorio comunale è diviso in n. 1 condotta medica e n. 1 condotta ostetrica.

Apposito regolamento regola il servizio delle condotte mediche ed ostetriche.

Ogni medico chirurgo condotto ha l'obbligo dell'attenta vigilanza sulle condizioni igieniche del territorio assegnatogli e deve riferirne all'Ufficiale sanitario.

Art. 7
Elenchi degli ammessi all'assistenza medico-farmaceutica

La Giunta comunale procederà entro il mese di dicembre alla formazione di un unico elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ostetrica e farmaceutica gratuita.

Gli interessati saranno invitati a mezzo di manifesti di presentare domanda di assistenza in carta libera entro il mese di novembre.

Contro le decisioni della Giunta è ammesso il ricorso al Consiglio comunale nel termine di 30 giorni dalla formazione e pubblicazione dell'elenco.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO II

SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

Art. 8
Ispezioni - Prelievi di campioni

Il servizio di vigilanza si svolge mediante ispezioni.

Le ispezioni sono fatte personalmente dall'Ufficiale sanitario o a mezzo del personale dell'ufficio sanitario comunale o dai vigili urbani.

Chi compie le ispezioni medico-sanitarie è munito di tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco ed ha diritto di libero accesso negli esercizi, alberghi, stabilimenti di industrie alimentari, opifici, teatri, cinematografi ed altri locali destinati a pubblici spettacoli, ritrovi, riunioni, feste e divertimenti nonché abitazioni e proprietà private ed in ogni luogo ove si ritenga necessaria una vigilanza sanitaria o un intervento per l'igiene e sanità pubblica cittadina.

Chi provvede all'ispezione, quando trova motivi di infrazione, redige apposito verbale di contravvenzione a sensi del vigente T.U. sulla legge comunale, trasmettendo il verbale stesso al Sindaco per le successive incombenze.

Ove il fatto costituisca reato perseguibile penalmente, lo scopritore ha l'obbligo di denuncia al Pretore.

Qualora, in occasione dell'ispezione, occorra prelevare campioni delle sostanze sostanze oggetto di contravvenzione, si provvederà a chiudere e sigillare i campioni prelevati ed uno di questi verrà consegnato al proprietario-detentore previa apposizione della firma di chi redige il verbale e del contravventore.

Se questi si rifiuta di firmare, se ne fa menzione nel verbale indicando i motivi addotti.

Art. 9
Sequestro di sostanze soggette a putrefazione

Quando le sostanze esaminate siano putrefatte o siano in stato di incipiente putrefazione o avariate o invase da parassiti o facilmente deteriorabili, dovrà procedersi al loro sequestro promuovendo d'urgenza l'ordinanza del Sindaco a norma dell'art. 153 della legge comunale e provinciale 1915, per la distruzione delle sostanze, ovvero saranno impartite le necessarie disposizioni per la loro conservazione.

Se la sostanza sequestrata può essere utilizzata, il Pretore può ordinare la distribuzione ad istituti di beneficenza, salvo disposizioni legislative che stabiliscono diversamente.

Art. 10
Sostanze nocive

Se dall'ispezione risulta che le sostanze controllate costituiscono pericolo di nocività per la salute pubblica si deve procedere al sequestro provvisorio delle sostanze stesse e la Autorità comunale adotta le misure necessarie per impedire che siano smerciate.

In pari tempo si provvederà al prelievo di campioni delle sostanze stesse, redigendo apposito verbale.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO III

VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI SANITARIE

Art. 11
Vigilanza sulle professioni sanitarie

I medici-chirurghi, i veterinari, gli ostetrici, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, gli infermieri diplomati, gli erboristi e tutti gli addetti alle arti sanitarie che intendono esercitare la loro professione nel territorio comunale devono registrare il loro titolo presso l'ufficio sanitario del Comune.

Art. 12
Ambulatori - Case di cura - Stabilimenti

L'esercizio degli ambulatori medici e diagnostici, esclusi gli studi privati di medici per l'esercizio della loro professione, degli ambulatori veterinari, di case di cura, di stabilimenti termali balneari, è subordinato ad autorizzazione dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario comunale, per quanto di rispettiva competenza.

Il rilascio delle autorizzazioni è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa.

Art. 13
Commercio di articoli sanitari

L'autorizzazione del Sindaco, necessaria per il commercio e la vendita di presidii medico-chirurgici e di strumenti sanitari ottici, apparecchi od altri prodotti speciali d'uso sanitario, non può essere rilasciata se non a coloro che abbiano registrato il titolo di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ovvero propongano alla vendita altra persona autorizzata.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO IV

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 14
Inquinamento atmosferico - Discarichi

La difesa contro l'inquinamento atmosferico è disciplinata dalle seguenti norme:

Articolo 216 e seguenti della legge sanitaria approvata con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Legge 13 luglio 1966 n. 615 con provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

D.P. 22 dicembre 1970 n. 1391 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici;

D.P. 22 febbraio 1971 n. 323 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel;

D.P. 15 aprile 1971 n. 322 con regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie;

Legge 3 giugno 1971 n. 437 sulle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata.

D.M. 28 dicembre 1973 e D.M. 9 maggio 1974 con l'inserimento dei Comuni nelle zone di controllo dell'inquinamento.

Art. 15
Inquinamento delle acque

Gli articoli 217, 226 e 227 del T.U. leggi sanitarie 27 settembre 1934 disciplinano lo scarico di acque di rifiuto nelle acque pubbliche.

L'art. 9 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987 prevede una particolare autorizzazione del Presidente della Giunta provinciale per lo scarico nelle acque pubbliche sia in modo diretto o anche indirettamente attraverso fognature e canali collettori di rifiuti delle acque di lavorazioni industriali.

Gli articoli 439, 440 e 452 cod. pen. prevedono il reato di avvelenamento e di adulterazione di acque destinate all'alimentazione.

L'art. 635 del codice penale prevede in generale il deterioramento di cose destinate al pubblico servizio e alla pubblica utilità.

Chiunque voglia convogliare acque di rifiuto nelle pubbliche acque o nelle pubbliche fognature o condotte deve farne domanda al Presidente della Giunta Provinciale ovvero al Sindaco del Comune.

Il Sindaco, ove sia stato rilevato che scoli di acqua o di liquidi rappresentano un danno per la salute pubblica, provvede a norma dell'art. 217 delle leggi sanitarie a prescrivere le misure adeguate a prevenire il pericolo pubblico, disponendo in caso di inadempienza, l'esecune d'ufficio.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO V

IGIENE DEL SUOLO

Art. 16
Divieto di spandimento di rifiuti

E' assolutamente vietato di accumulare o spandere sul suolo pubblico e sul suolo privato immondizie o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere, putrescibili o residuati di lavorazione industriale o artigianale o materiale di demolizione e provenienti da abitazioni private.

I rifiuti solidi interni vengono raccolti dal servizio di nettezza urbana, mentre i rifiuti non rientranti fra quelli ammessi dal servizio dovranno essere portati nei luoghi e spazi di raccolta indicati dall'autorità comunale.

Art. 17
Divieto di spandimento di acque

E' vietato lo spandimento di acque di qualsiasi tipo (chiare, luride, di gronda ecc.) provenienti dalle case di abitazione, dagli esercizi, dai laboratori, dall'industria, ecc. sul suolo pubblico.

Le acque di rifiuto chiare o luride e le acque di gronde dovranno essere immesse nelle apposite condotte previa autorizzazione, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Art. 18
Servizio raccolta rifiuti solidi interni

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono eseguiti da apposito servizio comunale, disciplinato da un regolamento di servizio e da un regolamento igienico.

Con apposita delibera viene stabilita la tariffa del servizio.

Art. 19
Località non servita della raccolta rifiuti

Nelle località non servite dal servizio raccolta, ogni fabbricato o gruppi di fabbricati dovranno disporre di immondezzai propri, costruiti con le norme igieniche e secondo progetti approvati dall'autorità comunale.

Art. 20
Immissione di acque di rifiuto in corsi d'acqua, canali o fognature

Per l'immissione di acque di rifiuto di qualsiasi natura nelle acque o condotte pubbliche dovrà essere richiesta l'apposita autorizzazione.

Gli interessati dovranno presentare domanda al Presidente della Giunta provinciale o al Sindaco secondo la competenza.

L'Autorità comunale potrà richiedere che le acque di rifiuto di qualsiasi genere, prima di essere immesse nelle condotte comunali o nelle fognature, debbano subire una conveniente correzione o depurazione con sistemi approvati dall'ufficio tecnico comunale.

E' assolutamente vietato da parte di abitazioni, stabilimenti, laboratori, conduttori di stalle e di terreni ecc., scaricare liquidi e acque di rifiuto nelle acque pubbliche, nei canali, nelle fognature, nelle cunette, nei fossi ecc. se non si è avuta la prescritta autorizzazione.

Art. 21
Divieto di scarico rifiuti solidi nei corsi d'acqua

E' vietato scaricare a mare, nei fiumi, nei canali, nelle fognature qualsiasi materiale solido.

Detti materiali dovranno essere scaricati nelle località che verranno indicate dall'amministrazione.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Art. 22
Deviazione delle acque

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro in sottosuolo che ostacoli il regolare deflusso delle acque sotterranee ovvero di lavori di sbarramento e deviamento dei corsi d'acqua superficiali senza l'autorizzazione comunale.

I bacini di raccolta di acque ad uso agricolo od industriale devono avere il fondo e le pareti impermeabili in modo che sia impedito il deflusso di tali acque nei corsi d'acqua pubblica e l'impaludamento dei terreni circostanti.

Art. 23
Divieto di macerazione nei corsi d'acqua

Nelle acque pubbliche, nei bacini d'uso pubblico e nelle canalizzazioni è fatto divieto di macerazione di piante, come lino, canapa ed in genere di tutte le piante tessili.

Il processo di macerazione va eseguito in appositi bacini costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla salute pubblica.

Gli interessati dovranno fare domanda al Sindaco, il quale rilascerà l'autorizzazione su parere e secondo le indicazioni dell'ufficiale sanitario.

Art. 24
Divieto di escavazione del terreno

E' vietato eseguire qualsiasi escavazione nel terreno oltre quella richiesta dalla normale aratura o piantagione.

L'esecuzione di scavi, cave di prelevamento di materiale, cave di prestito ecc. devono essere preventivamente autorizzate dalla competente autorità.

Art. 25
Pulizia di vicoli, cortili, portici privati

Nei vicoli, nei passaggi privati, nei cortili interni ed in tutti i luoghi di privata proprietà dovranno essere rispettate le norme igieniche sanitarie previste per il suolo pubblico, con divieto di ingombro e di deposito di rifiuti e immondizie di qualsiasi genere.

Dovranno pure essere vietate esalazioni maleodoranti o comunque influenti sulla aereazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi privati dovranno provvedere i rispettivi proprietari ed in caso di più proprietari o di inquilini, saranno tutti solidariamente tenuti alla pulizia stessa.

Ove i detti responsabili non provvederanno interverrà l'autorità comunale con i propri mezzi ed a tutte spese degli interessati.

Art. 26
Spandimento di bucato, battitura e spolveratura

E' vietato spandere il bucato ad asciugare sulla pubblica via o sui terrazzi prospicienti la stessa.

E' anche vietato sbattere e spolverare dalle finestre e dai terrazzi che danno sulla pubblica via o sulle finestre o terrazzi dei piani inferiori.

Possibilmente l'asciugatura del bucato, lo sbattimento e la spolveratura di indumenti deve essere eseguita in appositi spazi.

La sbattitura o spolveratura di oggetti dovrà essere eseguita secondo appositi orari fissati nei singoli edifici a più alloggi e comunque cessare prima delle ore 12.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

CAPO VI

ACQUA POTABILE

Art. 27
Acquedotto comunale

L'acquedotto comunale dovrà essere tenuto sotto continua sorveglianza sanitaria e sottoposto a periodici esami di potabilità.

Anche i pozzi che riforniscono acqua potabile alle abitazioni private vengono assoggettati alla vigilanza sanitaria ed esami di potabilità a spese degli interessati.

E' fatto obbligo a chiunque venga a conoscenza di sospetta o constatata alterazione di acqua destinata all'alimentazione di farne denuncia al Sindaco.

Art. 28
Allacciamento alla condotta pubblica

Chiunque intenda allacciarsi alla condotta pubblica di acqua potabile deve farne domanda all'ufficio comunale, che rilascierà autorizzazione secondo il regolamento per il servizio distribuzione acqua potabile.

Nessuna abitazione o esercizio pubblico o laboratori, officine, stabilimenti, alberghi, teatri, barbierie, parrucchieri, ecc. potrà ottenere il permesso di abitabilità o di esercizio se non provvisti di acqua riconosciuta potabile dall'autorità sanitaria.

Le modalità per l'allacciamento sono quelle previste dal regolamento per la distribuzione di acqua potabile.

Art. 29
Pozzi e cisterne

I pozzi e le cisterne private per uso domestico o per l'alimentazione di bestiame devono essere dichiarati igienici dall'ufficiale sanitario.

Se detti pozzi non hanno la prescritta autorizzazione sanitaria è fatto assolutamente divieto di farne uso per l'alimentazione.

Art. 30
Fontanelle pubbliche

Le fontanelle pubbliche possono essere alimentate solo da acqua potabile.

Nel caso di fontanelle non alimentate da acqua potabile deve essere indicato il divieto per uso potabile.